



COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO
Provincia di Mantova

REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PROTETTO

Allegato alla delibera consiliare n. 17 del 28/05/2013

INDICE

Art. 1	Oggetto del servizio
Art. 2	Modalità di erogazione del servizio
Art. 3	Istanze per la fruizione del servizio
Art. 4	Partecipazione ai costi del servizio
Art. 5	Modalità di pagamento del servizio

Art.1

Oggetto del servizio

Il servizio di trasporto protetto si qualifica quale servizio alla persona, rivolto in modo specifico ai residenti e ai domiciliati che non possono autonomamente o con il sostegno della rete parentale e amicale recarsi presso:

- Ospedali;
- Centri ambulatoriali per la prevenzione, cura e riabilitazione;
- Residenze sanitarie assistenziali (case di riposo), centri diurni per anziani;
- Strutture per disabili;
- Uffici pubblici e privati.

I trasporti per le predette destinazioni potranno essere effettuati rispetto a tragitti che non superano i cinquanta chilometri di distanza.

Eventuali richieste specifiche e particolari per tragitti con distanza superiore saranno valutati di volta in volta, secondo l'effettiva necessità dell'utente e disponibilità dei volontari.

Potranno inoltre essere accolte richieste di trasporto per le altre finalità sottoindicate, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, fermo restando tuttavia la priorità per le destinazioni sopra specificate per strutture sanitarie o per uffici pubblici:

- Centri per il benessere e la cura della persona (centri estetici e sportivi);
- Luoghi atti a favorire la socializzazione (centri ricreativi);
- Esercizi commerciali entro un raggio di 10Km e non più di due volte al mese;
- Parenti e amici.

Le richieste di trasporto per le suddette ulteriori destinazioni dovranno comunque essere connesse a finalità di socializzazione dell'utente.

Art. 2

Modalità di erogazione del servizio

Il servizio si avvale della collaborazione di personale volontario e viene svolto dal lunedì al venerdì sia al mattino che al pomeriggio e il sabato solo al mattino e comunque compatibilmente con la disponibilità dei volontari. Nei casi di trasporto riguardanti persone non autosufficienti e/o minorenni è richiesta la presenza di un adeguato accompagnatore.

Art. 3

Istanze per la fruizione del servizio

La prima richiesta di trasporto protetto dovrà essere rivolta al Comune tramite compilazione del modulo reperibile presso gli Uffici comunali o scaricabile dal sito del Comune.

Le successive prenotazioni per la fruizione del servizio potranno essere rivolte al Comune anche verbalmente, comunque con un anticipo di almeno due giorni rispetto alla data del trasporto richiesto.

In caso di concomitanza di prenotazioni, sarà data priorità ai trasporti con destinazione di carattere sanitario.

Le variazioni o le cancellazioni rispetto alle prenotazioni effettuate debbono essere comunicate con un anticipo di almeno ventiquattro ore rispetto alla data e all'ora del trasporto richiesto; la mancata comunicazione della variazione o della cancellazione entro i termini richiesti determina il pagamento della tariffa del trasporto prenotato.

Art. 4

Partecipazione ai costi del servizio

Le modalità di partecipazione dei costi verranno definite annualmente in sede di approvazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale, assoggettando l'accesso del servizio alle metodologie ISEE.

Art. 5

Modalità di pagamento del servizio

Le modalità di pagamento del servizio sono le seguenti:

- versamento presso la Tesoreria Comunale, su rendicontazione dell'ufficio trasmessa all'utente.

Art.6

Responsabilità

E' esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione Comunale e del conducente del veicolo per fatti dannosi che possano verificarsi prima della salita sull'automezzo e successivamente alla discesa.

È condizione indispensabile per la fruizione del servizio stesso la sottoscrizione, da parte del fruitore del servizio, di liberatoria da responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale e del conducente del veicolo.

Il modulo è reperibile presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito e dovrà essere presentato una sola volta contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui all'art.3.